Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Mercoledì, 31 ottobre 1934 - Anno XIII** **Numero 256**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nei limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 ottobre 1934, n. 1708.

5ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 18 ottobre 1934-XII, sul decreto che autorizza una 5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.

MAESTÀ!

Per le spese inerenti al trasporto e alla sistemazione a Chicago della colonna romana in ricordo della Crociera atlantica del Decennale, si rende necessario autorizzare l'assegnazione suppletiva di L. 12.000, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio corrente.

Provvede all'uopo il decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra col quale, giusta le facoltà consentite dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato, l'indicata somma viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dello esercizio finanziario 1934-1935 sono disponibili lire 27.063.220;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1934-1935, è autorizzata una 5ª prelevazione nella somma di L. 12.000, da assegnare allo stato di previsione del Ministero della educazione nazionale per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 168-*bis*: « Spese per i lavori di sistemazione e per il trasporto della colonna ostiense donata alla città di Chicago in ricordo della Crociera atlantica ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 177. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 ottobre 1934, n. 1709.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri nonchè ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, nn. 125, 129 e 156, 5 febbraio 1934, n. 172, 1° marzo 1934, nn. 384, 392, 434 e 460 e 19 marzo 1934, n. 484;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, delle colonie, dell'educazione nazionale, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Cirenaica e dell'Eritrea, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

È autorizzata la spesa complessiva di L. 73.000.000 per opere ed esigenze straordinarie dei servizi nelle Colonie, da ripartirsi a carico degli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alla graduale assegnazione della somma suddetta in aumento al fondo a disposizione del Ministero delle colonie di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1932, n. 1895.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 352, foglio 176. — MANCINI.

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1934-35.

a) *In aumento*:

Cap. n. 188 — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri . . . . L. 25.000

Cap n. 284-*bis* (di nuova istituzione) — Somma da versare dal Fondo speciale delle Corporazioni a saldo delle rate di cui al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1686, già dovute dall'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale » per acquisto di parte di terreno demaniale nella già piazza d'Armi di San Siro in quella città. 1ª delle due rate. (Art. 5 del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1583) . . . » 2.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.025.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 284 — Somma da versare dall'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale » ad estinzione del residuo debito, per capitale ed interessi, per l'acquisto di una parte del terreno demaniale nella già piazza d'Armi di San Siro in detta città, ecc. (Soppresso) . . . . L. 338.582,28

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 267 — Interessi per il quinquennio di proroga di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, sulle annualità dovute dagli Istituti di credito agrario in dipendenza di anticipazioni di cui alle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 16 luglio 1914, numero 665 ed ai Regi decreti-legge 10 novembre 1920, n. 1636 e 12 luglio 1926, n. 2241.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 37 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . L. 250.000

Cap. n. 62 — Spese varie per l'istruzione premilitare, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) . . . . » 500.000

Cap. n. 188 — Spese di gestione del magazzino principale di Roma . . . . » 60.000

Cap. n. 278 — Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 318-*bis* (di nuova istituzione) — Acquisto della Casa Stofner in Bolzano, adiacente alla residenza delle LL. AA. RR. i Duchi di Pistoia . . . . . » 90.000

Cap n. 322-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per i provvedimenti previsti dall'art. 336 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 3 marzo 1934, n. 383 . » 15.450.000

Cap. n. 390 (aggiunto - in conto competenza) — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie . . » 8.000

Cap. n. 475 (aggiunto - in conto competenza) — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella prima applicazione dell'imposta complementare progressiva . . . . » 300.000

Totale degli aumenti . . . L. 26.658.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 186 — Spese per fornitura di carta bianca, ecc. . . . . L. 60.000

Cap. n. 389 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per il funzionamento del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie . . . . » 8.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 68.000

c) *Modifica di denominazioni*:

Cap. n. 133 — Rimborsi ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e le carceri mandamentali (art. 331 del testo unico di legge approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175) e per le sedi distaccate di pretura. Rimborsi ed anticipazioni ai Comuni e pagamenti diretti ai creditori delle spese per l'impianto degli uffici giudiziari di nuova istituzione e di quelle necessarie in dipendenza delle modificate circoscrizioni giudiziarie (R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282 e successive disposizioni legislative). Spese per l'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia.

Cap. n. 386 (aggiunto) — Fitto, manutenzione, riparazione, adattamenti, arredamenti e canoni d'acqua dei locali adibiti ad uso del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In umento:

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole . . . . L. 35.200

Cap. n. 36 — Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 26 novembre 1930, n. 1595, ecc. . . . . . . » 27.600

Cap. n. 37 — Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. . . » 22.765

Cap. n. 59 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per i servizi della Commissione incaricata dello studio degli emendamenti da apportarsi al Codice civile, ecc. . . . . » 52.800

Totale degli aumenti . . . L. 138.365

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Manutenzione del palazzo della Consulta, adattamenti ed impianti, ecc. . . . . L. 25.000

Cap. n. 27 — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Eritrea . . . . » 2.500.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.525.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 26 — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Cirenaica . . . . L. 2.500.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 92 — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, della Regia scuola normale superiore di Pisa, ecc. - Contributo dello Stato per il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc. . . L. 400.000

Cap. n. 128 — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. . . . . . . » 300.000

Totale degli aumenti . . . L. 700.000

b) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 75 — Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Regi istituti tecnici agrari - Regi istituti nautici - Spese per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica.

Cap. n. 110 — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, alle società ed agli enti culturali. Regio istituto storico italiano per il medio evo e Scuola nazionale di studi medioevali. Deputazioni e società di storia patria. Unione accademica nazionale. Comitato nazionale di scienze storiche - Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e Scuola di storia moderna e contemporanea. Spese inerenti ai fini dei detti istituti.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 57 — Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti (Italia meridionale ed insulare) . . . . L. 250.000

Cap. n. 141 — Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene e frane. (Italia centrale) . . . . » 1.200.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.450.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 116 — Opere pubbliche nella Calabria	L.	250.000
Cap. n. 147 — Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene e frane e da eruzioni vulcaniche (Italia meridionale e insulare)	»	1.200.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.450.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 7 — Ispezioni e missioni, ecc.	L.	15.000
Cap. n. 102 (aggiunto - in conto competenza) (Modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1934-35	»	35.000
Totale degli aumenti	L.	50.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 19 — Vigilanza sulla pesca	L.	15.000
Cap. n. 30 — Indennità al personale, soprassoldi, ecc.	»	35.000
Totale delle diminuzioni	L.	50.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici ed economici, ai servizi del Regio esercito	L.	14.500

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 32 — Istituto geografico militare - Spese per costruzione e pubblicazione di carte, ecc	L.	6.000
Cap. n 34 — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	500
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc.	»	8.000
Totale delle diminuzioni	L.	14.500

c) *Modifiche di denominazione:*

Cap. n. 21 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti. Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati. Spese di viaggio dei parenti indigenti di militari gravemente ammalati e dichiarati in pericolo di vita. Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi. Spese per indennità e per servizi all'estero. Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna. Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a Comandi territoriali o a cariche corrispondenti

Cap. n. 35 — Servizi del genio. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per gli stabilimenti, gli uffici delle fortificazioni e le officine del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; contributi e premi per l'incremento della colombicoltura nazionale; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare.

Cap. n. 42 — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a Comuni per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee di immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; indennità ai funzionari degli uffici tecnici di finanza incaricati di accertare la congruità dei canoni di affitto; provvista di acqua potabile.

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 39 — Premi per invenzioni, lavori e studi recanti un utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi della Regia marina	L.	4.500
Cap. n. 75-*bis* (di nuova istituzione) — Acquisti di scorte intangibili e di materiali metallici	»	5.000.000
Cap. n. 76 — Miglioramento dell'efficienza bellica delle Piazze marittime, ecc.	L.	9.000.000
Cap. n. 77 — Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime, ecc.	»	4.000.000
Totale degli aumenti	L.	18.004.500

b) *In diminuzione:*

Cap. n 33 — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi, ecc.	L.	4.500
Cap. n. 60 — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.	»	18.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	18.004.500

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Modifica di denominazione:

Cap. n. 56 — Indennità di trasferta e rimborso di spese, a carico di privati, dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli Ispettori corporativi, per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, 20 marzo 1927, n. 527, 29 luglio 1927, n. 1443 e 27 dicembre 1930, n. 1835. Rimborso ai privati di eventuali superi sulle somme versate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1934-35.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

SPESA.

Modifiche di denominazioni:

Cap n. 23 — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni e manifatture tabacchi e dei depositi tabacchi grezzi - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza degli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici preindicati.

Cap. n. 26 — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, di materiale ed articoli vari e per quanto altro occorra per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi.

Cap. n. 31 — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline - Spese inerenti a prestazioni d'opera stagionali od occasionali - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza delle saline.

Cap. n. 39 — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato - Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali - Indennità e compensi per la vigilanza degli stabilimenti e magazzini.

2. — BILANCIO DELLA CIRENAICA.

ENTRATA.

In diminuzione:

Cap n. 10 — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio	L.	2.500.000

SPESA.

In diminuzione:

Cap. n. 75 — Assegni ed indennità fisse agli ufficiali, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 76 — Indennità varie agli ufficiali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 77 — Spese di trasferimento e congedi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 81 — Servizio di Commissariato: pane e viveri, ecc.	»	500.000
Totale delle diminuzioni	L.	2.500.000

3. — BILANCIO DELLA COLONIA ERITREA.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 16 — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio	L. 2.500.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 98-*ter* — Spese per l'attuazione di provvedimenti straordinari di carattere organico . . .	L. 2.500.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 13 settembre 1934, n. 1710.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Sacramento, con sede in Rocca Priora.

N. 1710. R. decreto 13 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del Sacramento, con sede in Rocca Priora.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 13 settembre 1934, n. 1711.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Emidio Vescovo e Martire, con sede in Zagarolo.

N. 1711. R. decreto 13 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Emidio Vescovo e Martire, con sede in Zagarolo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 13 settembre 1934, n. 1712.
Modificazione del R. decreto 18 gennaio 1934, n. 544, relativo alla determinazione del numero dei membri delle Fabbricerie della Diocesi di Pisa.

N. 1712. R. decreto 13 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene modificato il R. decreto del 18 gennaio 1934, n. 544, relativo alla determinazione del numero dei membri delle Fabbricerie della Diocesi di Pisa, nel senso che resta soppressa la parte riferentesi alla determinazione del numero dei membri della Fabbriceria della Chiesa di S. Bartolomeo in Capannoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. 1713.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS. del Carmelo, in Milazzo.

N. 1713. R. decreto 20 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS.ma del Carmelo, in Milazzo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. 1714.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS. di Crispino, in Monforte S. Giorgio.

N. 1714. R. decreto 20 settembre 1934, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS. di Crispino, in Monforte S. Giorgio (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. 1715.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco di Assisi, in Taormina.

N. 1715. R. decreto 20 settembre 1934, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco di Assisi, in Taormina (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 6 settembre 1934.
Scioglimento della Cassa rurale di Tiso-Gudon (Bolzano) e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa rurale di Tiso-Gudon (Bolzano), consorzio registrato a garanzia illimitata, è sciolta ed è posta in liquidazione ed il sig. dott. Giocondo Moresco di Silvino è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1934 - Anno XII
Registro n. 21 Min. agricoltura e foreste, foglio n. 366.

(9369)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1934.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « Unione subalpina di assicurazioni » e « La Subalpina ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, e il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591;

Vista l'istanza presentata dalle Società anonime «Unione subalpina di assicurazioni » e « La Subalpina », con sede in Torino, le quali espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione della seconda nella prima ed all'aumento del capitale sociale della « Unione subalpina » da tre a dieci milioni di lire, mediante emissione di nuove azioni;

Ritenuto che le progettate operazioni rispondono a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la loro sollecita esecuzione;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni:

Decreta:

Sono dichiarati rispondenti a ragioni di pubblico interesse la fusione fra le Società anonime « Unione subalpina di assicurazioni » e « La Subalpina » e l'aumento del capitale sociale della « Unione subalpina di assicurazioni » da tre a dieci milioni di lire, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nel R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591. Si rendono così applicabili alle deliberazioni di fusione e di aumento di capitale, ed alle altre che, in relazione a queste operazioni, saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni dei Regi decreti-legge 13 febbraio 1930, n. 37, e 18 maggio 1933, n. 591, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni e l'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e della abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nel giornale *La Stampa* di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(10008)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1934.
Valutazione delle cartelle 3.50 per cento di credito fondiario, vecchio tipo, del Banco di Napoli, per il quarto trimestre 1934.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 13 del regolamento, approvato con il R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie 3,50 % — vecchia emissione — del Banco di Napoli, nel terzo trimestre 1934, è risultato di L. 480;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario 3,50 % — vecchia emissione — del Banco di Napoli, durante il quarto trimestre 1934, e con effetto dal 1° ottobre 1934-XII, saranno accettate al prezzo di L. 500 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento, a favore dei mutuatari, degli interessi maturati, sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore, a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(9970)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. D. 510 Gab.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dicovich Giovanni, figlio di fu Paolo e della fu Collich Eufemia, nato a Filippano (Dignano) il 12 marzo 1865 e abitante a Filippano n. 38, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gliba Lucia fu Giovanni e fu Cellia Elena nata a Filippano il 30 novembre 1872, il figlio Giuseppe nato a Filippano l'8 marzo 1906.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7570)

N. M. 555 Gab.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milicich Giuseppe figlio del fu Giovanni e della fu Maria Cubar nato a Gimino il 16 ottobre 1889 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bancich fu Giuseppe e di Francesca Sagrich, nata a Gimino il 26 gennaio 1886 ed ai figli, nati a Gimino: Giuseppe, il 16 maggio 1910; Maria, il 16 agosto 1921; Luigia, il 29 settembre 1923 e Rosa, il 22 ottobre 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7571)

N. 1314 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattias » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattias Tomaso, figlio del fu Pasquale e di Fosca Lenich, nato a Sanvincenti il 23 agosto 1898 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(7573)

N. 1309 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattias » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattias Giuseppe, figlio del fu Ignazio e di Stenta Maria, nato a Bili (Sanvincenti), il 15 marzo 1884, e abitante a Sanvincenti (Bili), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bulbessich Fosca fu Martino e di Maria Mazzan, nata a Bili il 22 novembre 1891, ed ai figli, nati a Bili: Fosca, il 18 novembre 1919, ed Attilio, il 3 ottobre 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7572)

N. 1590.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Irene Berczi, nata a Fiume il 14 luglio 1906 da Enrico e da Giuliana Breuer, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Berti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Irene Berczi è ridotto nella forma italiana di « Berti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 5 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9921)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 226.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 ottobre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.705
Inghilterra (Sterlina)	58.12
Francia (Franco)	77.20
Svizzera (Franco)	382 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.742
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.98
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.62
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6577
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.94
Olanda (Fiorino)	7.952
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.12
Svezia (Corona)	3.02
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.25
Id 3,50 % (1902)	86.975
Id 3 % lordo	66.30
Prestito Conversione 3,50 %	88.25
Buoni novennali. Scadenza 1934	100 —
Id. id id. 1940	106.425
Id. id id. 1941	106.50
Id. id id. 1943	101.975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 227.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 ottobre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.705
Inghilterra (Sterlina)	58.12
Francia (Franco)	77.20
Svizzera (Franco)	382 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.741
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.98
Cecoslovacchia (Corona)	49.02
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.60
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6577
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.93
Olanda (Fiorino)	7.955
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.25
Svezia (Corona)	3.01
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	88.25
Id. 3,50 % (1902)	86.975
Id. 3 % lordo	66.375
Prestito Conversione 3,50 %	88.375
Buoni novennali 5 % Scadenza 1934	100 —
Id. id. 5 % id. 1940	106.325
Id. id. 5 % id. 1941	106.35
Id. id. 4 % id. 1943	101.775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di certificato di rendita del consolidato 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 196.

È stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906) n. 506140 di annue L. 210, intestato ad Ambrosino Giulia fu Francesco, nubile, domiciliata in Nola (Caserta), e vincolato come dote costituitasi dalla titolare con atto 28 febbraio 1907 rogito Leonessa nonchè ai termini e per gli effetti del R. decreto 23 maggio 1903, n. 263, pel matrimonio della titolare stessa con Candella Francesco di Girolamo, maresciallo maestro di scherma nel Reggimento lancieri Aosta.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) e delle ricevute per le rate semestrali al 1° luglio 1934 e al 1° gennaio 1935, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sarà provveduto alla chiesta operazione ed al pagamento delle dette rate semestrali con quietanza del sunnominato Candela Francesco.

Roma, addì 23 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6930)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.